

REGOLAMENTO (CEE) N. 1413/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,

considerando che tra i requisiti prescritti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 per poter beneficiare dell'aiuto, è previsto che l'acquirente abbia concluso un contratto europeo di coltivazione con il coltivatore; che i requisiti e le modalità del contratto di coltivazione sono definiti all'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4263/88⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1726/70 prevede che le dichiarazioni e i contratti di coltivazione siano conclusi anteriormente al 1° giugno e registrati anteriormente al 1° agosto dell'anno in cui si applicano; che per poter migliorare il controllo dell'applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento all'osservanza del quantitativo massimo garantito complessivo per la Comunità, fissato all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70, in considerazione delle peculiarità degli Stati membri, è opportuno che essi siano autorizzati ad anticipare i termini suddetti differenziandoli per varietà;

considerando che il quantitativo prodotto sulla superficie indicata nel contratto deve corrispondere alle condizioni normali di produzione per ciascuna varietà; che occorre quindi precisare che non rientrano nel contratto europeo di coltivazione i tabacchi prodotti superando la resa indicata, per la rispettiva varietà, nelle schede di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1726/70 è così modificato:

1. L'articolo 2 ter è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il contratto di coltivazione può essere annuale o pluriennale e deve essere concluso, salvo forza maggiore, anteriormente al 1° giugno dell'anno in cui viene applicato per la prima volta. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare termini anteriori alla data del 1° giugno per la conclusione di contratti differenziati per varietà.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore.

b) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli acquirenti di cui al paragrafo 1, lettera a) e gli autori delle dichiarazioni di coltivazione di cui al paragrafo 2 devono:

- far registrare i contratti e le dichiarazioni presso uno degli organismi di cui al paragrafo 6 anteriormente al 1° agosto dell'anno in cui vengono applicati per la prima volta;
- comunicare ogni anno a tale organismo, anteriormente al 1° agosto, qualsiasi modifica delle superfici derivante da una revisione dei contratti pluriennali.

Per la registrazione dei contratti gli Stati membri possono stabilire termini che scadono prima della data del 1° agosto.

Tuttavia, nel caso in cui i contraenti di cui al paragrafo 1 siano cittadini di due Stati membri diversi, le operazioni di cui sopra vengono effettuate dal venditore e l'organismo presso il quale il contratto è registrato invia copia del contratto stesso all'organismo dello Stato membro cui appartiene l'altro contraente.

Quando una delle parti contraenti di cui al presente paragrafo è un'associazione che raggruppa vari produttori, il contratto o le dichiarazioni di coltivazione sono corredati dell'elenco dei nominativi dei produttori e delle rispettive superfici.»

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 16.